

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINATA



Il giorno 18 del mese di Marzo dell'anno 2009 si sono riuniti i signori:

GIACONE FABIOLA nata a Palermo il 01/02/1986 domiciliata a Palermo in viale Michelangelo, 450
Cod. fisc. GCNFB186B41G273D.

FLERES SERENA nata a Partinico (PA) il 30/06/1985 domiciliata a Partinico (PA) in via E. Fermi ,3
Cod. fisc. FLRSRN85H70G348A

GIOTTI GIADA nata a Palermo il 19/07/1986 domiciliata a Palermo in via Padre Nunzio Russo,32
Cod. fisc. GTTGDI86L59G273T

FRISCO AGATA nata a Palermo il 26/08/1985 domiciliata a Palermo in via Re Manfredi,30
Cod.fisc. FRSGTA85M66G273U

Scopo della riunione è la costituzione di un associazione di promozione sociale denominata "**BAYTY BAYTIK Casa mia è casa tua**" i cui scopi e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro 18/3/2010, i membri del comitato sono:

1. Giacone Fabiola
2. Fleres Serena
3. Giotti Giada
4. Frisco Agata



Presidente viene nominata Giacone Fabiola

Letto approvato e sottoscritto da ciascun associato sopra indicato, nell'ordine:

Giacone Fabiola

Fabiola Giacone

Fleres Serena

Serena Fleres

Giotti Giada

Giada Giotti

Frisco Agata

Agata Frisco

REGISTRAZIONE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO

14/05/2009 2496 serie 3.7 pag. 172/13

(L'impiegato responsabile)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Sapienza & Associati

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 460/1997 ai sensi dell'art. 10 e successive e varie modifiche, l'associazione " **BAYTY BAYTIK** Casa mia è casa tua"ONLUS al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di migranti a rischio, extracomunitari, profughi , minori migranti abbandonati, orfani o in situazione di disagio o devianza senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Palermo, Viale Michelangelo 450, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è quello di cooperare nel territorio siciliano per l'inserimento sociale dei migranti, extracomunitari, profughi , minori migranti abbandonati ,orfani o in situazione di disagio o devianza attraverso progetti e attività specifiche rivolte alla promozione dell'integrazione.

Inoltre l'associazione si occupa di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo nonché nelle aree più deboli dei paesi del primo mondo attraverso attività di progettazione, stesura, realizzazione e implementazione di programmi e progetti integrati di aiuto allo sviluppo.

Art. 5 ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione Bayty Baytik si propone di svolgere attività di:

Assistenza sociale non residenziale

Attività di assistenza sociale, di consulenza, di tutela sociale, di orientamento, di aiuto ai profughi migranti ecc..., svolte a favore di individui o famiglie, al domicilio di questi o altrove, da enti pubblici o da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e di organismi nazionali o locali di assistenza, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza.

- Attività di cooperazione internazionale
- Organizzare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, eventi speciali a sostegno dei programmi di inserimento sociale da destinare agli scopi dell'Organizzazione internazionale
- Attività di tutela e di orientamento di minori migranti
- Attività di Educazione allo Sviluppo nelle scuole, università, congregazione, comunità religiose, attraverso programmi di formazione rivolta agli insegnanti per mezzo di nuove e innovative metodologie.
- Attività di risocializzazione per migranti detenuti ed ex detenuti
- Accertamento del diritto di aiuto sotto forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi alimentari
- Consulenza in materie di bilanci familiari
- Attività di consultori familiari
- Servizio di controllo medico sanitario
- Servizio di formazione rivolta ai soggetti in difficoltà
- Attività di supporto in caso di degenza ospedaliera di migranti
- Attività di mediazione linguistica.

Assistenza sociale residenziale

Attività di assistenza e integrazione sociale continua a favore di famiglie migranti che necessitano di un supporto medico, scolastico, legale e di orientamento territoriale.

- Attività rivolte all'inserimento sociale e lavorativo.
- Centro orientamento, servizi di prevenzione della devianza e servizi ricreativi ed educativi
- Servizi di assistenza sanitaria, psicologica per minori e adulti migranti
- Corsi di formazione per adulti autoctoni e migranti
- Corsi di L2 per minori e adulti migranti
- Assistenza legale e sindacale (attività di disbrigo pratiche per permesso di soggiorno etc..)

Tutte le attività non conformi agli scopi relativi l'art.3 sociali sono espressamente

vietate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio

volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente e il vice presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi e maggiori d'età, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso da inviare con messaggio di posta elettronica o sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Inoltre è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Deve inoltre essere convocata

- a: quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b: quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a: elegge il Presidente e il vice Presidente
- b: elegge il Comitato Direttivo;
- c: propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d: approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e: fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f: ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g: approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un

componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

a; approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei

soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b;scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

L'assemblea può decidere di nominare uno o più amministratori conferendo loro la facoltà di agire disgiuntamente.

Art. 10 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il vice Presidente hanno la legale rappresentanza dell'Associazione, presiedono il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresentano l'associazione di fronte alle autorità e sono il suo portavoce ufficiale. Convocano l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispongono dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 11 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- Beni mobili e immobili confiscati alla mafia
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi.
- Entrate derivati da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 12 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o

con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 13 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Luigi Giacani
Serena Fiorini
Roberto Fiorini
Fede Fiorini

